

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Domenico Pellegrini

Presidente

Daniela Di Sarno

Giudice

Ilaria Palmeri

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio in videoconferenza in data 16.4.2021 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al

proposto da

ito ad (Nigeria) ilias, nato il (come da
rilevamento eurodac), sedicente, Ci C.U.I. /ESTANET
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRA BALLERINI, che lo rappresenta e difende
giusta procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in
giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. cittadino nigeriano propone ricorso ai sensi degli artt. 35 e 35-bis
d.lgs. 25/2008 avverso la decisione n.35752/19 emessa il 09/05/2019 e notificata il 04/06/2019,
con la quale la Commission territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di

riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, richiamando il verbale dell'audizione, la riunione e il decreto conclusivo e dunque insistendo per il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero in data 9 aprile 2021, chiedendo il rigetto del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova. Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

2. **Premette** di essere nato e cresciuto ad _____ in Nigeria; di essere di etnia *etsako* e di religione musulmana; di aver frequentato gli studi di contabilità al politecnico di Auchi e di aver poi lavorato come fotografo e reporter; di avere una famiglia di origine composta dai genitori, quattro fratelli e cinque sorelle; di essere sposato con _____ nata il _____, e di avere una figlia, _____, nata il _____.

Al punto 16. - in merito ai motivi di espatrio - del modello C\3 registrato il 06.12.2016 presso la Questura di Genova, specifica "un gruppo criminale ha tentato di uccidermi e per paura sono emigrato".

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta - sinteticamente - di aver assistito a un omicidio, il 28 marzo 2016, ma di non averlo denunciato temendo di essere invece accusato dalla polizia, non essendo in grado di indicare i colpevoli; qualche giorno dopo (il 6 aprile) mentre stava lavorando come fotografo a un matrimonio, di essere stato aggredito da alcuni ragazzi, ferito a un sopracciglio e soccorso dagli addetti alla sicurezza; il 13 aprile seguente, rientrando a casa la sera, di averla trovata a soqquadro e la moglie, piangente, gli riferiva che erano venuti a cercarlo alcuni ragazzi minacciando di chiudergli la bocca, visto che non era capace di stare zitto; di aver collegato questi attacchi all'omicidio di cui era stato testimone, sebbene ne avesse parlato solo con la moglie; di aver quindi deciso di denunciare i fatti alla polizia di Auchi; di essersi pertanto recato alla stazione di polizia e di essere stato trattenuto 16 giorni con l'accusa di essere in realtà colpevole, stante il suo ritardo nella denuncia; di essere stato torturato e picchiato tutti i giorni, con l'intento di convincerlo a confessare un reato che non aveva commesso; di essere stato rilasciato grazie all'intervento di un avvocato pagato dal padre; di essere quindi tornato ad Auchi dove subiva nuovamente un altro attacco presso il suo negozio da parte degli stessi ragazzi che già lo avevano aggredito al matrimonio; di essere riuscito a fuggire da un amico e di aver poi deciso di lasciare il paese, visto che continuava a essere ricercato e minacciato dai membri di una banda criminale.

Interrogato su quali difficoltà incontrerebbe in caso di ritorno nel suo paese, _____ ha spiegato che teme di essere condannato per un reato che non ha commesso o di essere ucciso dagli assassini che ha tentato di denunciare.

Il richiedente, in merito alla vicenda narrata, ha prodotto documenti di un'organizzazione sportiva nigeriana; invito per recarsi in India a un evento sportivo; biglietto aereo da e per l'India; copia del passaporto con visto di ingresso indiano con durata 04/03/2015 - 03/04/2015; tessera di fotografo; copia della carta ID di studente del politecnico di Auchi; certificato di matrimonio nigeriano; foto che rappresentano il richiedente con la sua famiglia e foto dell'India; reportage del suo viaggio fino all'Italia (il materiale fotografico non risulta prodotto agli atti del giudizio).

3. La Commissione territoriale considera rispetto al racconto del richiedente:

- *credibili* gli elementi relativi alla nazionalità nigeriana e alla provenienza da Auchì;
- *non credibili* gli elementi relativi alle minacce di essere ucciso dalle persone che aveva visto commettere l'omicidio in quanto lo stesso non ha fornito elementi sufficientemente dettagliati in merito all'intera vicenda e ai soggetti aggressori, né ha saputo fornire dettagli sull'evoluzione della vicenda, ovvero di eventuali approcci ai familiari rimasti ad Auchì;
- *credibili* gli elementi relativi alla carcerazione, avendo lo stesso fornito informazioni dettagliate e ricche di vissuto personale;
- *non credibili* gli elementi relativi al rischio di essere nuovamente arrestato, perché pur essendo stato detenuto, non si può ricollegare questa carcerazione alla vicenda dell'omicidio narrata, per la quale manca documentazione come mandato di cattura e/o denuncia, e sulla quale il richiedente non ha saputo dare informazioni rilevanti e dettagliate, sebbene assistito da un legale e in contatto con il padre. Inoltre, risulta inverosimile che dopo l'arresto arbitrario e le torture, il richiedente è stato rilasciato grazie all'intervento di un avvocato per curare le ferite causate dagli stessi agenti.

4. Nel ricorso e con le note di trattazione scritta la difesa chiede in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato; in via subordinata la protezione sussidiaria, ancora in via subordinata la protezione umanitaria o il c.d. asilo costituzionale, infine la protezione per i motivi di cui all' art. 19 c.1.1 del Dlgs. 286/98, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ripercorre la vicenda narrata dal ricorrente ed evidenzia come egli ha puntualmente raccontato la propria vicenda e risposto alle domande della Commissione, nonostante le balbuzie di cui soffre e i limiti della traduzione simultanea. Sottolinea anche l'insicurezza nella zona di provenienza e in particolare nella regione del Delta, il trascorso in condizioni inumane e degradanti in Libia, nonché il percorso di integrazione compiuto in Italia.

Con le note scritte il difensore ha altresì evidenziato il percorso di integrazione e lavorativo condotto dal richiedente in Italia.

5. Il racconto del richiedente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, alla luce delle fonti reperite e dell'audizione resa davanti all'organo amministrativo, ove ha saputo dare chiarimenti su ogni punto dubbio, e dettagliare la sua vicenda, appare preciso, vivo e frutto di una storia personale. La vicenda narrata dal richiedente infatti, appare dettagliata, priva di contraddizioni, globalmente plausibile e come tale credibile, applicando i parametri di cui all'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/07, tenuto anche conto del beneficio del dubbio, in base alla definizione fornita dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati¹ e dell'interpretazione resa dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8819/2020 del 12 maggio 2020².

¹ UNHCR: "Il principio del beneficio del dubbio riflette il riconoscimento delle considerevoli difficoltà che i richiedenti devono affrontare per ottenere e fornire prove a sostegno della loro domanda, oltre che delle conseguenze gravi che potrebbero derivare da un diniego errato di protezione internazionale. Nel caso in cui rimanga un elemento di dubbio, l'applicazione del beneficio del dubbio permette ai funzionari preposti all'esame delle domande di raggiungere una conclusione chiara sulla possibilità di accettare la credibilità di un fatto", su <http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Al-di-1-della-prova->

La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea - Maggio 2013.pdf

² "Quanto all'attendibilità complessiva del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all'organo giudicante dubbi in parte qua, è convincimento del collegio (diversamente da quanto opinato, non condivisibilmente, nell'ordinanza di questa Corte n. 16028 del 2019) che possa trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio" e "la norma [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e)], ponendo come condizione che il racconto sia "in generale, attendibile" non può che esser intesa nel senso di ritenere sufficiente che il racconto sia credibile

In particolare, riguardo all'omicidio e al fatto che qualcuno degli assassini possa avere scoperto che il richiedente aveva assistito alla scena, si ritiene plausibile che nel proprio luogo di provenienza, dove le persone si conoscono, la notizia possa essere trapelata, considerato anche quanto spiega : *"c'era solo mia moglie a sapere quello che avevo visto. Io non so se lei ne ha mai parlato con qualcuno oppure se qualche vicino ha sentito quando gliel'ho detto [...]"* (verbale dd. 10/01/2019 p. 15). Risulta estremamente vivo il racconto in tutte le sue parti, come ad esempio il momento in cui il richiedente narra della tentato attacco quando si trova al matrimonio: *"è venuto a chiedermi di fargli una foto e io l'ho seguito fuori, ma lui mi chiedeva di andare più giù e io gli ho detto di no perché stavo facendo il video del matrimonio ma che, se voleva, potevo mandare uno dei miei ragazzi con lui [...]"* e che *"c'era un uomo della sicurezza che ha visto tutto e si è avvicinato e hanno cercato di opprimerlo, poi lui ha chiamato gli altri della sicurezza e quando questi ragazzi hanno visto altri della sicurezza arrivare, sono scappati [...]"* (verbale dd. 10/01/2019 p. 10). Ancora, il richiedente descrive in modo coerente la propria indecisione nel denunciare l'accaduto, nonché i successivi attacchi e minacce ricevute, fino alle torture subite dalle forze dell'ordine, le quali del resto anche la Commissione ritiene credibili.

In merito a quest'ultimo punto, non si condivide la motivazione per la quale il richiedente non sarebbe credibile a riguardo degli elementi relativi al rischio di essere nuovamente arrestato, *"perché pur essendo stato detenuto, non si può ricollegare questa carcerazione alla vicenda dell'omicidio narrata, per la quale manca documentazione come mandato di cattura e/o denuncia, e sulla quale il richiedente non ha saputo dare informazioni rilevanti e dettagliate, sebbene assistito da un legale e in contatto con il padre"* e che risulti *"inverosimile che dopo l'arresto arbitrario e le torture, il richiedente è stato rilasciato grazie all'intervento di un avvocato per curare le ferite causate dagli stessi agenti"*. Vero è che il richiedente non ha prodotto documentazione relativa a un eventuale processo a suo carico, tuttavia, egli ha fornito giustificazione plausibile sul motivo per il quale non ha potuto recuperare tale documentazione: *"stavo cercando di ottenere anche la denuncia dalla polizia ma il fratello che ho mandato lì mi ha detto che un poliziotto gli ha detto di andare via o lo avrebbero portato all'head quarters in Benin"* (verbale dd. 10/01/2019, p. 9) e che *"loro non hanno mai voluto lasciarmi andare via, perciò hanno trattenuto il mio passaporto, perché, secondo loro, non sarei potuto andare da nessuna parte. Quello che aveva detto l'avvocato era che dovevo uscire per qualche giorno per fare delle cure e poi tornare dentro. Nella loro testa lo sanno che non ho fatto quello che volevano farmi dire e hanno preso tanti soldi per farmi uscire. Io credo che loro sapessero il tipo di lavoro che facevo e che ero appena sposato e che non c'era un modo per andare via dal paese [...]"* (verbale dd. 10/01/2019, p. 14). Emerge, dunque, una situazione di arresto arbitrario e di ricorso a procedure chiaramente illegali e in quest'ottica, si ritiene plausibile che non sia reperibile formale documentazione di un'accusa a carico del richiedente, e che il padre assumendo l'avvocato, sia unicamente riuscito, pagando molti soldi, a fare uscire il figlio, dal luogo in cui era detenuto e torturato, peraltro previa trattenimento del suo passaporto per scongiurare il rischio di un suo allontanamento dalla Nigeria.

6. Protezione accordabile. Stabilita la credibilità delle dichiarazioni rese, va valutato in quale misura gli eventi narrati siano riconducibili a persecuzione o al rischio di un danno grave alla persona del richiedente, nonché a un'eventuale causa di esclusione.

Il richiedente non ha un timore fondato di subire atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; tuttavia egli rischia di subire nuovamente un danno grave da parte dei membri della banda criminale che hanno tentato di aggredirlo più volte, e/o dalle forze dell'ordine che lo hanno torturato e che, dunque, hanno già abusato del proprio potere una volta.

"nell'insieme" - e dunque, attribuendo alle parole il loro esatto valore semantico, "complessivamente", "globalmente", appunto "in generale"

Nel caso di specie, non si ritiene fondamentale per il riconoscimento di una protezione internazionale che al richiedente sia stata formalmente mossa un'accusa di omicidio da parte della polizia, infatti, nel momento in cui i fatti dallo stesso narrati risultano credibili - ossia che il richiedente è stato più volte aggredito e minacciato, che il suo negozio è stato distrutto e che egli è stato arrestato e torturato - risulta del tutto plausibile che i gravi danni subiti e le minacce, possano essere legate al suo lavoro di foto reporter, in virtù del quale lo stesso possa essersi reso una "persona scomoda" che tanto la polizia quanto la banda di criminali potevano avere interesse ad eliminare, tenuto anche conto di una possibile collusione tra la polizia e chi ha perpetrato l'omicidio, come ipotizzato dal ricorrente stesso.

Anche le COI risultano coerenti, infatti, Amnesty International riporta che le forze di sicurezza nigeriane hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tortura e altri maltrattamenti, e l'uso di una forza eccessiva che ha portato, in alcune occasioni, a uccisioni illegali; che la Commissione nazionale per i diritti umani ha documentato 105 denunce di violazioni dei diritti umani tra marzo e metà aprile, compreso l'uso di forza eccessiva perpetrato dalle forze di sicurezza in 24 dei 36 stati del paese e nel territorio della capitale federale Abuja; che l'uso della tortura e di altri maltrattamenti è rimasto pervasivo in tutto il sistema di giustizia penale ed è stato perpetrato dalla polizia (in particolare la SARS), dal DSS e dai militari³.

Ancora, USDOS scrive che il governo ha fatto alcuni passi per indagare sui presunti abusi da parte della polizia, compresa la Squadra speciale antirapina e le forze militari, ma l'impunità è rimasta un problema significativo. Inoltre, nonostante la legge proibisca l'introduzione nei processi, di prove e confessioni ottenute con la tortura, le autorità non hanno sempre rispettato questo divieto.

Secondo organizzazioni internazionali credibili, prima del loro scioglimento, le unità della SARS hanno talvolta usato la tortura per estrarre confessioni poi utilizzate per processare i sospetti. Le organizzazioni non governative locali e i gruppi internazionali per i diritti umani hanno accusato i servizi di sicurezza di detenzione illegale, trattamenti inumani e tortura a danno di sospetti criminali, militanti, detenuti e prigionieri. La polizia è rimasta soggetta alla corruzione, ha affrontato accuse di abusi dei diritti umani e ha operato con una diffusa impunità l'arresto, la detenzione illegale e la tortura dei sospetti⁴.

La BBC ha scoperto prove video dalle quali emerge che la tortura è usata da diversi rami della polizia e delle forze armate nigeriane, così come anche descritte dal ricorrente (verbale dd. 10/01/2019, p.13). L'emittente ha pubblicato un documentario in cui viene mostrato e provato l'uso da parte della polizia e dei militari di una pratica di tortura nota come *tabay* durante la detenzione di sospetti criminali, compresi i bambini. Il *tabay* consiste nel legare le braccia di un sospetto ai gomiti per interrompere la circolazione; a volte vengono legati anche i piedi del sospetto e la vittima è sospesa sopra il suolo. Nonostante in Nigeria la tortura sia illegale e dal 2017 sia entrato in vigore l'"Anti-Torture Act", la normativa non è mai stata implementata, e pure in casi eclatanti, i responsabili non sono stati perseguiti⁵.

Inoltre, il richiedente sarebbe esposto al rischio di subire nuovamente aggressioni da parte dei membri della banda malavitosa, i quali lo hanno già minacciato, attentando più volte alla sua vita, e dai quali, per le ragioni già esposte, è plausibile credere che non riceverebbe adeguata tutela da parte delle forze dell'ordine del Paese, in particolare da quelle della sua città di provenienza.

³ Amnesty International, Nigeria report 2020, <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/>

⁴ United States Department of State, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Nigeria, 30 marzo 2021, <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/>

⁵ BBC, Africa Eye: Torture 'rampant' among Nigeria's security forces, 10 febbraio 2020, <https://www.bbc.com/news/av/world-africa-51419440>

Nella situazione in cui si trova il richiedente, vi è pertanto il concreto rischio di un grave danno in caso di rientro nel proprio Paese di origine allo stato ancora attuale, sulla base di quanto sopra evidenziato, dovendosi fare applicazione dell'art. 3 comma 4 d.lgs. 251/2007, a mente del quale il fatto che il richiedente abbia già subito danni gravi e minacce dirette di danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del rischio effettivo di subirne di ulteriori in caso di rientro in Nigeria.

Infine, non sono emersi né dal racconto del richiedente né dagli atti del giudizio elementi di sorta per ritenere la sussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 251/2007.

Sussistono quindi, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

7. Spese di giudizio. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Riconosce al richiedente [redacted] nato ad [redacted] (Nigeria) il [redacted], alias, nato il [redacted] [redacted] (come da rilevamento eurodac), sedicente, CF [redacted] C.U.I. [redacted] n. VESTANET [redacted], lo status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Genova, 26.4.2021.

Il Giudice estensore

(Ilaria Palmeri)

Il Presidente

(Domenico Pellegrini)